

**Avv. CLAUDIO LINZOLA**  
VIA HOEPLI 3 – 20121 MILANO  
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781  
avvlinzola@studiolegalelinzola.it  
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**MILANO**

### **R I C O R S O**

per l'**Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC)** (C.F. 80177010156), Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n. 349/1986 (D.M. Ambiente 15.10.1996 in GU n° 296 del 18.12.1996) in persona del Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Milano, Via Solari n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, giusta mandato su foglio allegato.

L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC [claudio.linzola@milano.pecavvocati.it](mailto:claudio.linzola@milano.pecavvocati.it)

contro

**Regione Lombardia**, in persona del suo Presidente pro tempore

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6833 del 2.8.2022, recante *“Approvazione delle integrazioni alla d.g.r. n. X/564 del 2/8/2013 ad oggetto: “determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della l. 157/92”.*

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

### **Fatti**

1) Il tema della caccia con i richiami vivi, praticata in Lombardia da poche persone rispetto alla popolazione regionale di ben oltre 10 milioni di abitanti

ed anche rispetto al numero dei cacciatori lombardi (che supera di poco le 53.000 unità), è un argomento sempre sulla cresta dell'onda.

2) Siccome questa tipologia di caccia, che ha ben poco di sportivo, richiede l'utilizzo di uccelli da usare come richiami vivi, per molti anni gli uccelli venivano catturati in natura con le reti, utilizzando e convertendo ad uso legittimo gli impianti (roccoli e prodine) che venivano utilizzati nel passato per catturare decine di centinaia di migliaia di uccelli.

Solo che, allora, gli uccelli venivano sterminati per scopo alimentare e cioè per incrementare, durante le migrazioni primaverili ed autunnali, le povere diete del tempo, ben poco proteiche.

3) Decine di contenziosi avanti a codesto TAR ed al Consiglio di Stato degli anni scorsi avevano condotto, faticosamente, all'affermazione della regola, prevista dalla direttiva uccelli 2007/147/CE, per cui il ricorso al prelievo di esemplari in natura degli uccelli da usare come richiami vivi è ammissibile solo quando non fosse stato possibile l'allevamento.

4) Le ragioni per cui la parte più attenta e sensibile della collettività (non solo le Associazioni ambientaliste ma anche il Corpo forestale dello Stato, le Forze di polizia, l'ISPRA, i cacciatori più avveduti e rispettosi dei principi dell'*ars venandi*) era molto scettica nei confronti del sistema di cattura massivo e non selettivo con le reti era legato a fenomeni, diffusi, frequenti, accertati anche dall'Autorità giudiziaria, di forme di bracconaggio, al fine di rifornire i cacciatori od i ristoratori in vena di offrire piatti ritenuti particolari e tradizionali: spiedi di uccelletti, polenta e uccellini, ecc..

Tra le reti finivano purtroppo tutti gli uccelli, anche esemplari protetti e particolarmente protetti, che venivano tratti e fatti sparire per i motivi più vari (trofeo, tassidermia, ecc.); frequentissimi erano i decessi perché avviluppati gli uccelli indistricabilmente nelle reti o perché non districabili agevolmente, se non rovinando la rete, ed anche per *shock* da impatto, ecc.

Pertanto, ma solo dopo decine di sentenze, è prevalsa la regola per cui l'approvvigionamento a fini venatori di esemplari dovesse essere soddisfatto con esemplari provenienti da allevamento e non catturati in natura.

5) Siccome, però, nulla è più efficace e perfetto di quanto proviene e costruisce la natura senza interferenze umane, gli uccelli "freschi", d'annata, meglio se addirittura catturati tra i primi di quelli che migrano, sono molto più efficaci ed attirano altri esemplari in misura molto maggiore degli uccelli allevati.

Cosicché i cacciatori sono rimasti molto più interessati agli uccelli catturati rispetto ai (poveri) uccelli di allevamento.

E si spiega anche perché sono qualificati "poveri" questi uccelli allevati.

Occorre premettere che gli uccelli, ovviamente, non cantano in autunno ed in inverno, ma in primavera.

Pertanto, per farli cantare in autunno ed inverno, quando è aperta la stagione di caccia, ed attirare così gli altri uccelli in libertà, che saranno abbattuti a fucilate dai cacciatori, gli uccelli allevati, da usare come richiami, devono pensare che l'autunno sia la primavera, con inversione delle stagioni; devono cioè essere ingannati.

Quindi, i cacciatori tengono al buio (o in semi ombra e con orari di luce ridotti, così come è in inverno) gli uccelli da richiamo detenuti in cattività per tutta la primavera e l'estate, in modo che, quando sono portati all'aperto in inverno per fare da richiami, i poveretti pensano che sia primavera e così cantano a squarciagola, per la felicità dei cacciatori, attirando altri poveretti che si posano nelle vicinanze, che i cacciatori abbattono a fucilate.

6) Dunque, atteso che gli uccelli di allevamento, ancorché così manipolati e maltrattati, non assicurano le stesse qualità canore degli esemplari prelevati in natura, attorno agli uccelli da richiamo catturati (illecitamente) è sorto, e prosegue, un florido mercato nero, rifornito da tenditori di reti abusive di uccelli catturati in natura, che poi i tenditori vendono, regalano,

scambiano coi cacciatori che esercitano la caccia da appostamento con i richiami.

7) Come in ogni mercato nero che si rispetti occorre, poi, introdurre gli esemplari catturati e detenuti illegalmente nel circuito legale (ciò che in altri ambiti si chiama riciclaggio), al fine di poterli utilizzare con relativa tranquillità e potere superare i controlli degli agenti venatori.

8) Tale necessità passa attraverso la strettoia del sistema di identificazione degli uccelli detenuti ai fini venatori, e cioè degli anellini di identificazione dell'esemplare.

Questi anellini devono assicurare l'identificazione delle origini dell'esemplare e la possibilità di riconoscere manomissioni dell'anellino identificativo medesimo.

9) Il Consiglio regionale, con la legge regionale 8 del 2021, ha abrogato le norme che disciplinavano la banca dati degli uccelli da richiamo detenuti dai cacciatori ed ha previsto un regime normativo di controlli sull'origine degli uccelli da richiamo molto blando, tanto da lasciare aperta ogni possibilità di sotterfugi e violazioni: *«[l]’attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1-bis e 3 dell’articolo 26 è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare»* (così la norma).

10) La Corte costituzionale, con sentenza n. 126 del 24 maggio 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 17 della legge regionale 8 del 2021 che riguarda la banca dati dei richiami vivi.

La Corte ha scritto che si pone in contrasto con la normativa UE interposta, con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. È la stessa disciplina abrogata che aveva chiarito la propria ratio, consistente nell’obiettivo di *«garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE»* (così l’incipit

dell'abrogato comma 5-bis dell'art. 26 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993).

Ne deriva che l'opposta operazione, di soppressione della banca dati, costituisce un tentativo di restaurare il regime previgente, improntato all'illegittima pretermissione del requisito imposto dalla normativa UE, consistente nella garanzia di un rigido controllo delle condizioni per la cattura dei richiami vivi.

Infatti la banca dati consentiva di far luce sulle dimensioni numeriche del fenomeno della cattura indiscriminata di esemplari da utilizzare appunto come richiami vivi, e così di adeguarsi, quantomeno nel territorio regionale della Lombardia.

Si rammenta, al riguardo, che nella lettera di messa in mora del 21 febbraio 2014 della Commissione europea che apriva la procedura di infrazione n. 2014/2006 nei confronti del nostro Paese (per violazione degli artt. 8 e 9 della direttiva 2009/147/CE), si rilevava che *«non ci sono dati precisi sul numero di richiami vivi in possesso dei cacciatori, derivanti sia dalla cattura in natura sia da impianti di allevamento né sul reale “fabbisogno” di richiami da parte dei cacciatori»*.

E proprio con riferimento alla Regione Lombardia, la Commissione rilevava che essa *«si è attivata solo nel 2013 per la creazione di una banca dati, tramite l'adozione della Deliberazione Giunta regionale della Regione Lombardia del 6 settembre 2013 – n. X/620, lasciando ragionevolmente presumere che tali dati non siano ancora disponibili»*.

Il Consiglio regionale, eliminando la banca dati regionale dei richiami vivi, ha svuotato «il contenuto di tutela» che aveva in precedenza scelto di adottare nella materia, al fine di porre rimedio alle violazioni della normativa UE sui controlli cui vanno sottoposte le catture dei richiami vivi ed ha, perciò, violato la normativa europea (art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE) e quindi l'art. 117, primo comma, Cost.

La illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021 ha determinato, prosegue la Corte costituzionale, la reviviscenza - trattandosi di disposizione meramente abrogatrice (sentenze n. 9 del 2022 e n. 255 del 2019) - dei commi 5 *bis* e 5 *quater* della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993.

11) Con la stessa sentenza la Corte ha somministrato a Regione la stessa medicina anche per l'articolo 25 della stessa legge regionale.

Per Regione Lombardia la funzione dell'agente accertatore doveva limitarsi alla sola verifica della presenza dell'anellino sul tarso dell'uccello.

Ciò significa impedire i controlli e cioè accertare che l'anellino rispetti il requisito della inamovibilità e che sia dotato della numerazione, come prescritto.

Infatti, la legge n. 157/1992, pur non dettando specifiche regole sul controllo da effettuarsi sugli anellini inseriti sui volatili, pone la norma generale secondo cui i richiami vivi non provvisti di anello inamovibile e numerato non possono essere utilizzati per l'attività venatoria (art. 5, comma 7).

In senso analogo si muove l'art. 21, comma 1, lettera p), della stessa legge n. 157 del 1992, che fa divieto a chiunque di usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5.

L'organo accertatore deve potere controllare non solo la presenza di un anellino sul richiamo vivo, ma anche la sussistenza delle due condizioni di inamovibilità e di numerazione oltreché la presenza di eventuali segni di contraffazione.

L'art. 28 della legge 157/92, nell'indicare i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, richiama esplicitamente il successivo art. 30, che, al comma 1, lettera h), pone tra le fattispecie sanzionate penalmente anche quella della caccia con mezzi vietati; e l'utilizzo di un uccello catturato in natura è un mezzo di caccia vietato.

Le indicate previsioni assicurano uno standard di tutela ambientale minima, in quanto preordinate alla salvaguardia delle specie animali (cfr. sentenza n. 69 del 2022, punto 6.2 in diritto).

La Corte ha quindi affermato che Regione Lombardia non poteva derogare alle prescrizioni dettate dalla legge statale e limitare le attività degli agenti accertatori alla sola verifica della presenza dell'anellino sull'esemplare è in contrasto con l'articolo 5, comma 7, della legge statale 157/1992.

12) Con rara tempestività Regione Lombardia, dopo poco più di due mesi dal deposito della sentenza della Corte costituzionale, ha approvato la deliberazione gravata con la quale ha deciso di:

- ripristinare, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 126/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8, l'operatività della banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento costituita con la DGR n. X/564 del 02/08/2013 e con i relativi provvedimenti attuativi.

E questa parte di delibera è doverosa, ancorché sia l'effetto diretto, come ha scritto la Corte costituzionale, della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva soppresso la banca dati dei richiami.

Regione Lombardia ha stabilito anche che gli anelli dei richiami d'allevamento devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l'acciaio inox.

Anche tale disposizione, senz'altro ragionevole, è scontata. Non si può, infatti, altro che prevedere un anellino che svolga la sua funzione.

Anche la parte che impone alle associazioni, agli enti ed agli istituti ornitologici di utilizzare anelli con le caratteristiche di cui al punto 2) è

doverosa. E ci mancherebbe che vengano utilizzati anellini non idonei alla funzione, e quindi inutili.

La parte che è inaccettabile ed illegittima della deliberazione gravata è quella per cui, pare, in accoglimento di una proposta espressa dalla VIII Commissione consiliare nella seduta del 24 febbraio 2022, è stato previsto che *“Qualora a seguito di certificato medico veterinario sia necessario provvedere alla rimozione dell’anello identificativo originale dal tarso dell’uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo, identificato dalla Regione Lombardia.”*.

13) In sostanza quello che era uscito dalla porta è stato fatto rientrare dalla finestra.

La deliberazione gravata prevede che possa essere rimosso l’anellino a causa di danni e per *“fini terapeutici”*, previo certificato di un veterinario.

Non vi è alcun controllo prima della distruzione/eliminazione dell’anellino, sulla natura delle lesioni che potrebbero giustificare l’intervento di sostituzione e sulle *“finalità terapeutiche”* della sostituzione.

La DGR scrive solo che, in relazione alla procedura di sostituzione, *“i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo”*.

Non è indicato, solo per fare alcuni esempi:

- quale soggetto sia legittimato a rimuovere il sigillo;
- quale soggetto sia legittimato ad apporre il nuovo;



- quale soggetto esamini, valuti ed accerti la integrità e la legittimità del sigillo (anello) esistente prima della sua asportazione ed eliminazione, e molto altro ancora.

14) La DGR è illegittima e, pertanto, deve essere annullata per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

l) Illegittimità per violazione dell'articolo 5, comma 7) e 21, comma 1, lettera p), anche in relazione all'articolo 30 della legge 157/92 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – elusione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 126 del 2022

L'anello, che deve essere inamovibile, apposto al tarso dell'esemplare ne determina lo status giuridico ed attesta che si tratta di esemplare di proprietà privata (nato cioè in allevamento, con anello correttamente apposto senza manomissioni) cioè non appartenente alla fauna selvatica, appartenente allo Stato e non detenibile.

L'anello funge a tutti gli effetti da pubblico sigillo (Tribunale di Bergamo, sentenza n. 325 del 3 dicembre 2012, Corte di Cassazione penale, Sezione V, 2 dicembre 2021, sentenza n. 44636).

Sennonché la DGR gravata prevede che gli uffici si limitino a consegnare al richiedente uno o più anelli, aperti, sostitutivi, da inserire sul tarso dell'uccello detenuto (non si può – e non si deve - sapere a quale titolo), a fronte di una non meglio precisata dichiarazione veterinaria, svuotata di qualsiasi contenuto. Ciò che – come ha scritto al Corte costituzionale a proposito della legge regionale 8/21 – impedisce la tutela che lo Stato impone.

Il principio che è affermato dalla Corte è valido anche per l'atto amministrativo e non solo per la legge regionale.

La DGR apre sconfinati orizzonti per ogni tipo di condotta finalizzata ad eludere, legalmente (cioè in forza della DGR, che però è illegittima), le regole

statali sui controlli dei richiami vivi quali mezzi di esercizio dell'attività venatoria.

Approvare, coscientemente, un procedimento che non è affatto lineare ed aderente alle finalità di verifica, controllo e sorveglianza, sulla possibilità di sostituire il sistema di identificazione sulla base di imprecisate finalità terapeutiche ed omettere ogni regola sulla natura e le cause della situazione di salute dell'esemplare di uccello detenuto, che con la sostituzione dell'anellino si vorrebbe aiutare, lascia aperta ogni possibilità a che: il danno non sia ascrivibile affatto all'anellino; che, in quanto ascrivibile, anche in dubbio, al detentore, sia consentito a costui di infliggere sofferenze anche ad altri animali; che il proprietario dell'esemplare infili l'anellino ricevuto su un uccello diverso da quello esaminato dal veterinario, che non può che essere di provenienza illecita e la cui detenzione verrebbe sanata dall'anello aperto, fornito proprio dall'Amministrazione!

Si potrebbe continuare con gli esempi ancora a lungo e ne sfuggirebbero ancora alla rassegna.

Senza una valutazione ed il controllo di un pubblico ufficiale, o di un soggetto qualificato quantomeno appartenente alla P.A., che possa verificare la integrità del sigillo e cosa succede in concreto, la norma regionale permette la legalizzazione di esemplari detenuti in cattività che dovrebbero essere invece liberi.

Si tenga presente che la DGR gravata non è frutto del caso; è stata approvata a seguito di iniziative (fallite, cfr. Corte cost.) portate avanti da Regione Lombardia, chiaramente su richiesta delle Associazioni venatorie, per sanare e/o rendere irrilevanti i controlli sugli uccelli da richiamo portanti anelli contraffatti e, quindi, di provenienza illecita (la ripetuta legge regionale 8/2021 di cui alla narrazione in fatto).

Dunque, la Regione intimata ritiene apoditticamente che la nuova normativa, frettolosamente approvata ma con ben precisi obiettivi, sia

sufficiente “a prevenire contraffazioni”, quando invece la formulazione del precetto fa acqua da tutte le parti.

Non è prevista né l’analisi e la verifica della originalità, integrità, ecc. del sigillo né la individuazione dei soggetti idonei ad effettuare la sostituzione degli anelli, né il luogo in cui la sostituzione deve avvenire, né con quali formalità e così via a proseguire.

II) Illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di istruttoria – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione

Per tentare di dare una parvenza di solidità giuridica e giustificazione funzionale alla disposizione impugnata, Regione subordina la possibilità di rimozione dell’anello di riconoscimento ad esigenze di carattere terapeutico e per guarire i danni al tarso, causati dall’anellino.

A) La norma è però evidentemente e manifestamente del tutto irragionevole. È necessario ricordare al Collegio Ill.mo che, dall’esame dei risultati dei controlli di P.G., questa ipotesi (anellino che crea danni all’uccello sul quale è stato installato) è percentualmente molto, molto limitata. Nelle perizie effettuate dagli ausiliari di P.G. e/o dei tecnici in possesso di autorizzazione ISPRA, i danni al tarso vengono spesso ricondotti non già all’anello inserito, bensì alla fase del suo inserimento.

Ci si spiega meglio: troppo spesso l’anello è infilato sulla zampa di un esemplare adulto (quindi oggetto di bracconaggio) invece che su un piccolo pullo nato in cattività, che avrebbe una zampetta di dimensioni assolutamente adeguate all’anello da infilare.

Pertanto, le lesioni al tarso del povero animale con tarso danneggiato nel 99,9% dei casi sono il frutto di attività illecite.

La norma regionale, quindi, non è affatto utile alla dichiarata finalità di migliorare la qualità di vita di un uccello detenuto in gabbia con danni al tarso.

Il problema è un altro, la DGR è diretta ad ottenere un obiettivo (diminuzione dei controlli e loro efficacia) non previsto affatto dalla legge, inaccettabile ed illegittimo.

B) La DGR è anche assolutamente contraddittoria ed immotivata

Un anello/sigillo, con caratteristiche presumibilmente corrette – a meno di manomissioni che comporterebbero conseguenze penali -, potrebbe certamente essere sostituito con un altro, se finalizzata l'operazione a guarire la zampa di un individuo sofferente (non per via dell'operato del detentore).

L'anello rimosso deve avere le caratteristiche indicate da ISPRA: non deve presentare “... bordi taglienti o ruvidi che possano causare ferite o abrasioni alla zampa o al piede. Il diametro deve essere adeguato alla dimensione del tarso; in particolare, non deve poter superare l'articolazione tra il tarso e la tibia, non deve scendere sulle dita, mentre deve poter scorrere liberamente lungo il tarso. Inoltre è preferibile che gli anelli siano costituiti di un materiale leggero e non soggetto ad alterazioni nel tempo e abbiano un peso omogeneo lungo il perimetro, in modo da non rimanere inclinati da un lato” (nota ISPRA prot. n. M1.2022.0064920 del 13 aprile 2022).

L'anello che deve sostituire quello esistente deve essere aperto e richiudibile con bugna, come nella figura 1 dell'allegato A) della deliberazione impugnata.

L'anello previsto da Regione Lombardia non può, però, avere oggettivamente un peso omogeneo lungo il suo perimetro per via della presenza proprio della bugna; quindi, l'anello causerà sicuramente un attrito, essendo il peso sbilanciato, sulla cute dell'esemplare, causandogli alla lunga nuove lesioni.

Sul punto, la deliberazione gravata (punto 2) si limita a scrivere che gli anelli previsti per gli esemplari nati in cattività *“devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l'acciaio inox.”*

La DGR non va dunque bene neanche per tale ragione, in quanto favorisce le lesioni dell'arto dell'animale.

C) Si segnala un ulteriore profilo di illegittimità.

Nonostante le specie detenibili come richiami vivi siano solo 5 (cinque) di numero, Regione Lombardia si astiene dal determinare le dimensioni del diametro interno degli anellini/sigillo per ciascuna delle 5 specie.

Altre Regioni (ad es. Toscana o Liguria DGR 949-2021) disciplinano, giustamente, tale aspetto.

Eppure ISPRA, da anni ed anni, nelle note n. 2368/TA63 del 29 aprile 1994, n. 5648/TA63 del 3 maggio 2002, n. 2826 dell'11 aprile 2005 e, ultima, con la nota M1.2022.0047465 del 17 marzo 2022, a cui fa finta di fare riferimento la stessa deliberazione, a più riprese evidenzia quali siano i diametri interni corretti per le differenti specie, considerando tollerabili quelli stabiliti dalla Federazione ornitologica italiana.

Sennonché, oltre omissione dedotta, Regione Lombardia riconosce però anche fra le associazioni di ornicoltori – come indicato nella deliberazione impugnata - anche AMOV che, per due delle specie in oggetto, adotta anelli con diametri superiori di 0,2 o 0,3 millimetri. Come specifica la succitata nota ISPRA del lontano ormai 3 maggio 2002 *“Aumenti di pochi decimi di millimetro possono essere sufficienti per permettere il passaggio del piede attraverso l'anello anche a crescita terminata”*.

Per questa ragione l'Istituto suggerisce che siano indicate le misure o, alternativamente, che ci si attenga a quelle FOI.

La tabella che segue mostra la comparazione tra i diametri:

SPECIE	Diametro interno secondo ISPRA nota 2368TA63 mm	FOI Diametro interno mm	AMOV Diametro interno mm	Differenza + FOI/AMOV mm
Allodola	2,8	2,9 (B)	3,4	0,5
Tordo bottaccio	3,5	4,5 (E)	4,5	=
Tordo sassello	3,5	4,2 (D)	4,5	0,3
Merlo	4,5	5,0 (F)	5,0	=
Cesena	4,5	5,0 (F)	5,0	=

E' evidente che gli anelli AMOV, con le misure come appaiono specificate sul sito dell'Associazione, non garantiscano affatto l'inamovibilità dell'anello.

Si fa presente che questa criticità è stata comunicata a Regione Lombardia in diverse comunicazioni nel corso del 2022 dall'Associazione CABS, in particolare nella lettera datata 1° aprile 2022 e nella lettera datata 18 maggio 2022.

D) Altra incongruenza dei diametri si rinviene nell'allegato A della DGR impugnata dove, nell'elencare i diametri interni degli anelli sostitutivi, Regione si discosta nuovamente dalle prescrizioni di ISPRA, introducendo un diametro di 3 mm per l'allodola (invece di 2,8 - 2,9) e di 4,5 per il tordo sassello (invece di 4,2), senza alcuna ragione e neppure spiegazione.

Questo discostamento è significativo se si considera che le due specie in questione: allodola e tordo sassello sono quelle maggiormente vittima di traffici illeciti di esemplari adulti, con catture di decine di migliaia di esemplari annualmente.

#### Sulla domanda cautelare

Quanto al *fumus boni iuris* si ritiene che ci sia poco da aggiungere: la deliberazione regionale non soltanto non permette di effettuare controlli sulle operazioni che sarebbero finalizzate a migliorare la qualità della vita di esemplari detenuti per finalità venatorie (richiami vivi) ma addirittura

getta le basi e delinea i presupposti per la sistematica elusione degli obblighi e dei divieti stabiliti dalla legge dello Stato.

Quanto al danno, gravissimo ed irreparabile, esso si declina come segue.

Per effetto della soppressione della banca dati l'intero patrimonio di dati, se non è andato perduto, sicuramente non è stato aggiornato.

Quindi, la situazione odierna è quantomeno incerta e lacunosa. Si richiama la nota di ISPRA del 3.8.2022, inviata proprio a Regione Lombardia che chiede di sapere:

- numero allevamenti professionali di uccelli da richiamo;
- numero animali detenuti negli allevamenti.

Si aggiunga che non si sa quanti sono gli uccelli detenuti dai cacciatori: allevati e catturati (in passato);

- come siano stati identificati.

Nulla di nulla.

L'apertura disposta dalla DGR ad operazioni apparentemente finalizzate ad assicurare il benessere di animali detenuti, in realtà favorisce operazioni incontrollate di sostituzione massiva degli anellini, che permetteranno di sanare illegalità, molto diffuse, per le ragioni spiegate in fatto, di utilizzo di uccelli catturati in natura, il cui numero continua ad essere elevatissimo e sconosciuto.

Non da ultimo tale deliberazione (sostituzione di anellino ad esemplari catturato in natura) veicola e favorisce, apertamente ed ulteriormente, fenomeni e condotte illegali che un ente pubblico dovrebbe invece contenere, attraverso le proprie norme.

Da qui le plurime esigenze dalle quali scaturisce la proposizione della presente domanda cautelare di sospensione degli effetti della deliberazione impugnata.

Per finire, sulla irreparabilità, una volta sostituiti gli anellini (*recte* gli uccellini), sarà impossibile risalire ad ogni illecito in quanto al DGR in

sostanza introduce una vera e propria sanatoria, anzi un sistema di sanatoria di illeciti, permanente.

Per quanto illustrato in fatto ed in diritto, la ricorrente Associazione  
chiede

che l'Ill.mo Tribunale:

- in sede cautelare, voglia sospendere gli effetti della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6833 del 2.8.2022, recante *“Approvazione delle integrazioni alla d.g.r. n. X/564 del 2/8/2013 ad oggetto: “determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della l. 157/92”*, sentito il difensore in C.C.;

- nel merito voglia annullarla.

Con il favore delle spese di lite e la restituzione del CU.

Verrà versata a titolo di C.U. la somma di € 650.

Con osservanza.

Milano, 20 ottobre 2022

Avv. Claudio Linzola